



CIESSEVI MILANO
CENTRO DI SERVIZIO PER IL VOLONTARIATO
PER LA PROVINCIA DI MILANO

Sede principale

Corso Italia, 9 – 20122 Milano
tel. 02.45475850 - fax 02.45475458
e-mail: segreteria@ciessevi.org
sito web: www.ciessevi.org

Orari di apertura:
dal lunedì al venerdì
9.00/13.00 – 14.00/19.00
Sportello Milano:
dal lunedì al venerdì 14.00/19.00



CIESSEVI MILANO
CENTRO DI SERVIZIO PER IL VOLONTARIATO
PER LA PROVINCIA DI MILANO

collana 'Quaderni per il Volontariato'

Servizi

Sportello di consulenza

Attività di ascolto, informazione, orientamento, consulenza e accompagnamento delle organizzazioni di volontariato in materia legale, fiscale, amministrativa, normativa, gestionale, organizzativa.

Progettazione

Consulenza alle organizzazioni per progetti sperimentali e innovativi, per la partecipazione a bandi di istituzioni ed enti pubblici e privati.

Formazione

Corsi di formazione per i volontari delle organizzazioni di volontariato, promossi direttamente o realizzati in collaborazione con le organizzazioni di volontariato; consulenza per l'organizzazione e la gestione di percorsi formativi delle singole organizzazioni di volontariato.

Banca Dati

Informazioni relative all'anagrafe delle organizzazioni di volontariato: settori di attività, aree di intervento, recapiti principali.

Documentazione

Normative di settore, libri, riviste e mensili rivolti al

volontariato; produzione di opuscoli e manuali utili per la gestione e le attività delle organizzazioni di volontariato.

Comunicazione

Realizzazione di "News per il Volontariato", mensile di informazione sul volontariato e del sito internet di CIESSEVI. Supporto alle organizzazioni nelle proprie attività di comunicazione. Raccolta e diffusione delle iniziative delle organizzazioni attraverso diversi mezzi (News per il Volontariato, Televideo, Internet).

Tutti i servizi sono resi, di norma, in modo gratuito a tutte le organizzazioni di volontariato. I servizi sono disponibili anche per gli altri soggetti del terzo settore, enti pubblici ed enti non profit, con modalità differenti indicate dal regolamento di CIESSEVI a norma di Legge.

È possibile ricevere il periodico segnalando a CIESSEVI i dati della propria associazione, che verranno inseriti nella Banca dati.

È possibile ricevere la newsletter iscrivendosi semplicemente alla mailing list attraverso il sito di CIESSEVI www.ciessevi.org

Volontariato, Associazioni: i Registri Regionali

Sportelli sul territorio:

Delegazione Territoriale di Monza
e Brianza
Sportello Monza
via Correggio, 59 – 20052 Monza
tel. 039.2848308 – fax 039.2843585
e-mail: sportello.monza@ciessevi.org
Orari di apertura: ma e gio 15.30/18.00

Delegazione Territoriale Milano Ovest
Sportello Abbiategrasso
via San Carlo, 23/c – 20081 Abbiategrasso
tel. 02.94608632 – fax 02.94050510
sportello.abbiategrasso@ciessevi.org
Orari di apertura: venerdì 14.30/17.30

Sportello Legnano
via Marconi, 7 – 20025 Legnano
tel. 0331.544948 – fax 0331.485827
e-mail: sportello.legnano@ciessevi.org
Orari di apertura: lunedì 15.30/18.00

Sportello Rho
piazza San Vittore, 22 – 20017 Rho
tel. 02.93180703 – fax 02.93181525
e-mail: sportello.monza@ciessevi.org
Orari di apertura: mercoledì 15.30/18.00

Delegazione Territoriale Milano Sud-Est
Sportello San Donato Milanese
via della Chiesa, 2
20097 San Donato Milanese
tel. 02.51800482 – fax 02.51876362
e-mail: sportello.sandonato@ciessevi.org
Orari di apertura: martedì 15.30/18.00



Coordinamento
regionale dei Centri
di Servizio per
il Volontariato
della Lombardia

La collana 'Quaderni per il Volontariato'

Con la creazione della collana "Quaderni per il Volontariato", il Coordinamento regionale dei Centri di Servizio si prefigge la divulgazione di strumenti di agile e aggiornata consultazione per le associazioni che vogliono documentarsi sulle problematiche più comuni della gestione associativa.



Per avere maggiori informazioni sul contenuto dell'opuscolo e chiarimenti, supporti e modulistica è possibile rivolgersi presso gli sportelli del CIESSEVI - Centro di Servizio per il Volontariato della provincia di Milano (recapiti in ultima pagina).

I Centri di Servizio per il Volontariato della Regione Lombardia

I Centri di servizio per il volontariato nascono con l'obiettivo di supportare, sostenere e qualificare le organizzazioni di volontariato e più in generale di essere agenti di sviluppo del volontariato e della cultura della solidarietà.



Registri regionali e provinciali degli Enti di diritto privato senza fini di lucro in Lombardia. Premessa

La Repubblica Italiana, sin dal suo sorgere, ha riconosciuto il diritto dei propri cittadini a svolgere la loro personalità non solo come singoli ma anche, insieme ai propri simili, nell'ambito delle formazioni sociali intermedie.

Alla generale tutela dell'associazionismo (Art. 2 e 18 Cost.), si è affiancata, una disciplina specifica del fenomeno del volontariato (L. 266/91). Tale nuovo fenomeno, pur avendo molti punti di contatto coll'associazionismo, è espressione della medesima capacità della società civile di organizzarsi e auto-regolarsi, dando vita a enti privati che perseguono scopi di rilevanza e interesse generale, se ne distingue per alcuni tratti peculiari ben sottolineati dal legislatore. Le organizzazioni di volontariato operano grazie al lavoro gratuito personale e spontaneo degli aderenti, i quali pertanto agiscono non per perseguire un interesse proprio, bensì in quanto mossi da un genuino spirito altruistico, che cerca, cioè, il bene comune negli ambiti sociale, sanitario, culturale, ambientale e della protezione civile.

Anche la Regione Lombardia, nell'ambito delle proprie competenze, riconosce e promuove il pluralismo delle formazioni sociali e sostiene le attività che le organizzazioni create dai cittadini svolgono. Ciò che accomuna tutte queste varie attività è che esse siano svolte senza fini di lucro e che arricchiscano il quadro della società civile attraverso il conseguimento di obiettivi sociali, educativi, culturali di carattere generale.

Ampio è, ormai, il complesso degli interventi dello Stato e delle Regioni che guardano agli Enti non profit come autorevoli interlocutori e partners negli interventi sociali, sanitari, culturali, di tutela del patrimonio ambientale e artistico e di protezione civile. In particolare, la Regione Lombardia ha attuato le direttive nazionali e promosso direttamente normative volte a valorizzare gli Enti di diritto privato senza fini di lucro, attraverso agevolazioni, contributi, finanziamenti di progetti innovativi. Si

è attuato in tal modo un ampio riconoscimento del ruolo di tali Enti quali partner privilegiati in ampi settori di intervento sociale. Tutto ciò ha creato la necessità di istituire appositi registri per individuare in maniera univoca e valorizzare quegli Enti privati che, per le loro caratteristiche strutturali, potessero collaborare con gli Enti pubblici e ricevere un sostegno economico o un incentivo sotto il profilo fiscale.

Nella Regione Lombardia, in particolare, per poter accedere a tale trattamento di favore, previsto dalla legislazione statale e regionale, le formazioni sociali intermedie hanno l'onere di iscriversi in uno dei registri generali istituiti presso la regione (o presso le amministrazioni provinciali) a seconda del tipo di attività svolta e del settore di intervento.

Accanto ai tradizionali registri regionali delle Organizzazioni di volontariato e delle Associazioni, nelle pagine che seguono, si è inteso porre in risalto il terzo registro a carattere generale recentemente istituito a livello regionale: quello delle Formazioni sociali di solidarietà familiare (L.R. 23/99), cui hanno accesso tanto le associazioni, quanto le organizzazioni di volontariato e, in generale ogni ente senza fini di lucro, che si proponga di perseguire il fine specifico della solidarietà familiare. D'altro canto non abbiamo potuto evitare di fare qualche cenno ad altri utili strumenti:

- sia agli albi regionali che, pur avendo valenza più settoriale e limitata dei veri e propri Registri, sono di indubbio interesse per molte organizzazioni di volontariato e cioè l'Albo delle associazioni femminili (L.R.16/92), l'Albo regionale del volontariato di protezione civile (L.R. 54/90 e 1/2000), l'Albo degli Enti Ausiliari in materia di dipendenze (L. R. 1/2000) e l'Albo regionale delle associazioni pro loco (L.R. 16/2001).
- sia ad un Registro nazionale, privo di articolazione a livello regionale o locale, che rappresenta, tuttavia, un punto di riferimento essenziale in sede di attuazione dei programmi nazionali, regionali provinciali e locali di integrazione dei cittadini immigrati regolarmente presenti nel territorio dello Stato: il Registro Nazionale delle associazioni e degli enti che svolgono attività a favore degli immigrati (T.U. immigrazione: d.p.r. 394/99).

Altre tipologie di organismi di terzo settore hanno Albi come le cooperative sociali, oppure sono sottoposti ad autorizzazioni amministrative come le fondazioni e le associazioni dalle autorità regionali e statali, di cui però non tratteremo in questo opuscolo.

Organizzazioni di volontariato

L. 266/91 e L.R.22/93)

Definizione

Per Organizzazione di volontariato si intende un organismo, liberamente costituito al fine di svolgere l'attività di volontariato, che si avvalga in modo determinante e prevalente delle prestazioni volontarie e gratuite dei propri aderenti. Per attività di volontariato deve intendersi quella prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, tramite l'organizzazione di cui il volontario fa parte, senza fini di lucro, per il perseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e culturale ed esclusivamente per fini di solidarietà. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario.

La Repubblica italiana riconosce il valore sociale e la funzione dell'attività di volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, ne promuove lo sviluppo salvaguardandone l'autonomia e ne favorisce l'apporto originale per il conseguimento delle più ampie finalità.

Questo riconoscimento trova la propria ratio nell'art. 118 della Costituzione Italiana che afferma "Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà.

Registro regionale del volontariato

a) Il Registro

In base all'art. 6 della legge quadro sul volontariato (L. 266/91): "Le Regioni e le province autonome disciplinano l'istituzione e la tenuta dei registri generali delle organizzazioni di volontariato". La Regione Lombardia ha dato attuazione a tale previsione con legge regionale 22/93 istitutiva del Registro Generale del Volontariato. L'iscrizione costituisce condizione necessaria per accedere ai contributi pubblici nonché per stipulare le convenzioni e per beneficiare delle agevolazioni fiscali previste dalla stessa legge. Viene inoltre prevista la possibilità di acquistare a titolo oneroso beni immobili e mobili registrati, accettare donazioni e lasciti con beneficio d'inventario senza dover ottenere il riconoscimento della personalità giuridica.

Con la Legge regionale 1/2000 è stato stabilito di decentrare alcune funzioni relative a questo Registro a livello provinciale. Con Deliberazioni di Giunta del 6 aprile 2001 n.VII/4142 e del 18 maggio 2001 n.VII/4661, il registro è stato articolato nelle seguenti sezioni:

Tabella 1: Fonte Regione Lombardia

Sezione regionale*

SEZIONI	AREA DI INTERVENTO
A) SOCIALE	- Sociale - Assistenziale - Sanitaria
B) CIVILE	- Protezione dei diritti della persona - Tutela e valorizzazione dell'ambiente - Protezione del paesaggio e della natura - Tutela e miglioramento della qualità della vita
C) CULTURALE	- Tutela e valorizzazione della cultura e del patrimonio storico ed artistico - Educazione permanente - Attività di animazione ricreativa, turistica e sportiva
E) SERVIZIO VOLONTARIO DI VIGILANZA ECOLOGICA	Servizio volontario di vigilanza ecologica

Sezioni provinciali

SEZIONI	AREA DI INTERVENTO
A) SOCIALE	- Sociale - Assistenziale - Sanitaria
B) CIVILE	- Protezione dei diritti della persona - Tutela e valorizzazione dell'ambiente - Protezione del paesaggio e della natura - Tutela e miglioramento della qualità della vita
C) CULTURALE	- Tutela e valorizzazione della cultura e del patrimonio storico ed artistico - Educazione permanente - Attività di animazione ricreativa, turistica e sportiva

* Con D.G.R. n.VII/2931 del 29 dicembre 2000 le organizzazioni di volontariato appartenenti alla sezione D del Registro generale regionale del Volontariato sono state trasferite nell'Albo Regionale del Volontariato di Protezione Civile; tale Albo è trattato dal presente opuscolo nelle sezioni seguenti.

La tenuta del registro, con i relativi adempimenti e funzioni di controllo, e le istruttorie relative all'iscrizione nel Registro generale regionale del Volontariato sono di competenza della Regione, per quanto concerne la sezione regionale, e delle province di competenza, per quanto concerne la sezione provinciale.

b) I Requisiti richiesti dalla Regione

Per poter procedere all'iscrizione è previsto, ai sensi dell'art. 3, comma 3 della L.R. 24.7.1993, n. 22, dell'art. 5, comma 4 della L. 266/1991 e degli artt. 20 e 21 del Codice Civile, che lo statuto dell'Organizzazione possieda tali caratteri:

- finalità di solidarietà sociale per come espressa dall'art. 10 del D.Lgs. 460/97¹
- assenza di fini di lucro
- democraticità della struttura
- elettività delle cariche associative
- gratuità delle cariche associative
- gratuità delle prestazioni degli aderenti
- criteri di ammissione degli aderenti
- criteri di esclusione degli aderenti
- obblighi degli aderenti
- diritti degli aderenti
- obblighi relativi alla formazione del bilancio
- modalità di approvazione del bilancio da parte dell'Assemblea
- indicazione del quorum per la convocazione dell'Assemblea conforme all'art. 20 del Codice civile²
- indicazione del quorum per la validità delle deliberazioni assembleari conforme all'art. 21 del Codice civile³
- indicazione del quorum per la validità delle deliberazioni assembleari per lo scioglimento dell'Organizzazione e per la devoluzione del patrimonio conformi all'art. 21 del Codice civile³.
- conformità della devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento dell'Organizzazione conforme all'art. 5, comma 4 della Legge 266/1991⁴.

Procedura

A seguito delle nuove disposizioni sugli adempimenti istruttori per l'iscrizione al Registro generale regionale del Volontariato, è possibile la presentazione dell'istanza d'iscrizione o alla sezione regionale o alle sezioni provinciali. Per l'identificazione della sezione è necessario che:

- per l'iscrizione nella sezione regionale del Registro⁵ le organizzazioni abbiano sede legale nel territorio regionale e sedi operative in due o più province o siano di carattere nazionale con sede legale in altra regione, purché posseggano sedi operative per lo svolgimento della propria attività in almeno due province della Regione.
- per l'iscrizione nelle sezioni provinciali del Registro⁶ le organizzazioni abbiano sede legale nel territorio provinciale di riferimento ed operanti nello stesso o siano di carattere nazionale con sede legale in altra regione, purché posseggano sede operativa per lo svolgimento della propria attività nel territorio provinciale di riferimento; nel caso di organizzazioni che si configurano come articolazioni provinciali o subprovinciali di altra a carattere regionale, le stesse saranno iscrivibili in quanto dotate, fermo restando il rispetto dei requisiti di legge, di proprio organo deliberante e di rappresentanza, di proprio bilancio e di propri estremi di identificazione fiscale.

È esclusa la possibilità che una stessa organizzazione risulti iscritta sia alla sezione regionale che ad una provinciale del Registro.

Modalità d'iscrizione

La domanda di iscrizione, in carta libera, nella sezione regionale⁷, deve essere presentata alla Direzione Generale Famiglia e Solidarietà Sociale della Regione, ed ai sindaci dei Comuni in cui l'organizzazione ha le sedi con specificazione dell'area di intervento e della sezione relativa all'attività in cui ci si intende iscrivere.

La domanda di iscrizione, in carta libera, nella sezione provinciale⁸, deve essere presentata al Presidente della Provincia⁹, e, per competenza, al sindaco del Comune in cui l'organizzazione ha sede con specificazione dell'area di intervento e della sezione relativa all'attività in cui ci si intende iscrivere.

La domanda deve essere corredata dai seguenti documenti:

- atto costitutivo e statuto in una delle seguenti forme:
 - o copia autentica^{10 11} in forma di atto pubblico¹² o scrittura privata autenticata¹³ (atto notarile registrato);
 - o copia conforme sottoscritta in originale dai soci, dal segretario e dal legale rappresentante della Organizzazione in forma di scrittura privata registrata¹⁴;
- dichiarazione, sottoscritta in originale dal legale rappresentante dell'Organizzazione, attestante la prevalenza di prestazioni gratuite rese dai volontari rispetto a quelle erogate da lavoratori dipendenti

- o professionisti convenzionati¹⁵;
- relazione, sottoscritta in originale dal legale rappresentante dell'Organizzazione, sull'attività svolta;
- relazione, sottoscritta in originale dal legale rappresentante dell'Organizzazione, sull'attività in programma;
- ultimo rendiconto economico completo della situazione patrimoniale, sottoscritto in originale dal legale rappresentante dell'Organizzazione;
- bilancio di previsione sottoscritto in originale dal legale rappresentante dell'Organizzazione;
- dichiarazione di non possesso di beni o situazioni patrimoniale firmata dal legale rappresentante;
- fotocopia del certificato di attribuzione del codice fiscale o della partita IVA dell'organizzazione;
- documento attestante la data dell'avvenuta presentazione al Comune di appartenenza dell'istanza per ottenere l'attestazione dell'esistenza e dell'operatività dell'organizzazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 4, comma 3 della L.R. 24.7.1993, n. 22¹⁶;

Per le Organizzazioni che necessitano dell'uso di mezzi di trasporto per malati e feriti si richiede altresì:

- copia conforme dell'autorizzazione sanitaria ai sensi della L.R. 5/1985 rilasciata dall'Azienda sanitaria locale competente.

Adempimenti istruttori

Il procedimento istruttorio per l'iscrizione nelle sezioni regionale e provinciali del Registro, deve concludersi entro novanta giorni (l.r. 22/93, art. 4, comma 4) dalla data di acquisizione del parere del Comune, o dalla mancata risposta del Comune decorsi sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda di parere. Il predetto termine di novanta giorni è sospeso in caso di richiesta di integrazione di documentazione e fino alla data di ricezione degli elementi integrativi richiesti.

Le strutture organizzative delle Amministrazioni preposte alla tenuta dei Registri, possono avvalersi, ai fini dell'istruttoria, dei pareri resi dai settori competenti per materia delle rispettive amministrazioni, trasmettendo ai medesimi copia delle domande di iscrizione e della relativa documentazione presentate dalle singole organizzazioni di volontariato, con richiesta di espressione di parere da rendersi entro trenta giorni dall'invio della richiesta. Il relativo procedimento istruttorio per l'iscrizione nelle sezioni regionale e provinciali del Registro deve, comun-

que, concludersi entro novanta giorni (l.r. 22/93, art. 4, comma 4).

L'Organizzazione può richiedere l'iscrizione in più sezioni tematiche (A - Sociale, B - Civile, C - Culturale) del Registro (tanto a livello regionale che provinciale), compatibilmente all'assetto ed alla articolazione delle proprie finalità statutarie.

È altresì ammessa, ove ne risultino i requisiti previsti, l'iscrizione della stessa organizzazione nel Registro del volontariato e nell'Albo regionale del volontariato di protezione civile previsto dalla l.r. 1/2000, art.3, comma 164, istituito con d.g.r. n.VII/2931 del 29 dicembre 2000.

Il decreto di iscrizione, di cancellazione o di diniego ai Registri, è notificato al legale rappresentante dell'organizzazione e per conoscenza al Sindaco del comune competente per territorio.

Associazioni

(L.R. 28/96)

Definizione

“Una organizzazione collettiva per il perseguimento di uno scopo di natura ideale o, comunque di natura non economica” (Galgano).

“La regione riconosce e promuove l'associazionismo nella pluralità delle sue forme quale fondamentale espressione di libertà, di promozione umana, di autonome capacità organizzative e di impegno sociale e civile dei cittadini e delle famiglie, nonché di convivenza solidale, di mutualità e di partecipazione alla vita della comunità locale e regionale; ne riconosce altresì il ruolo nel rapporto tra istituzioni, famiglie e cittadini nelle politiche di settore” (comma 1, Art. 1, Legge Regionale 16 settembre 1996, n. 28).

Registro delle Associazioni

a) Il Registro

La Regione Lombardia ha istituito con L. R. 28/96 i registri Regionali e provinciali dell'Associazionismo stabilendo all'art. 8 che solo le associazioni ivi iscritte possano beneficiare delle agevolazioni e dei contributi previsti dalla medesima legge ed in particolare [che solo tali associazioni possano] ottenere il finanziamento di progetti di valenza regionale.

Il Registro regionale e provinciale dell'Associazionismo, secondo quanto stabilito con deliberazione del Consiglio Regionale n. 625 del 5 giugno 1997, è articolato nelle seguenti sezioni:

Tabella 2: Fonte Regione Lombardia

SEZIONI	AREA DI INTERVENTO
A) SOCIALE/CIVILE	• Tutela e promozione del valore della vita umana • Promozione e tutela della maternità e paternità responsabile e della famiglia • Tutela e promozione dei diritti dei minori • Tutela della salute psico-fisica e della sicurezza • Promozione principio di auto-determinazione tutela dei diritti umani e civili • Attività e valorizzazione cultura e ruolo delle donne nella società e nel lavoro
B) CULTURALE	• Promozione sviluppo cultura, ricerca, formazione, educazione anche multietnica • Promozione della tradizione della cultura popolare lombarda; attività musicali • Promozione della cultura, informazione e orientamento al lavoro inteso come fondamentale esperienza individuale e collettiva
C) AMBIENTALE	• Tutela e valorizzazione dell'ambiente • Tutela e valorizzazione del patrimonio storico, culturale, religioso e artistico
D) RELAZIONI INTERNAZIONALI	• Promozione della cooperazione internazionale • Promozione del rapporto con i lombardi residenti all'estero • Promozione delle culture etniche e nazionali degli emigrati e degli immigrati
E) SPORT/TEMPO LIBERO E INNOVAZIONE TECNOLOGICA	• Attività sportive e ricreative • Tutela, promozione e valorizzazione del turismo sociale e locale * Attività svolte al sostegno e all'animazione del mondo giovanile e/o della terza età * Promozione di una coscienza critica sui sistemi informativi e della comunicazione

b) I Requisiti richiesti dalla Regione

In base a quanto disposto dall'art. 2 e 4 della L.R. 28/96 le associazioni per poter procedere all'iscrizione debbono possedere i seguenti requisiti:

- sede legale o sede secondaria nel territorio provinciale
- attività rientrante in uno dei settori indicati nella Tabella 2.
- assenza di fini di lucro
- democraticità della struttura
- elettività di almeno 2/3 delle cariche associative
- gratuità prevalente delle cariche associative
- gratuità prevalente delle prestazioni degli associati
- criteri di ammissione dei soci
- criteri di esclusione dei soci
- obblighi dei soci
- diritti dei soci e garanzia del diritto di recesso
- pari opportunità tra uomo e donna e dei diritti inviolabili della persona
- pubblicità degli atti e dei registri
- attività effettiva svolta da almeno due anni
- obbligo di formazione del bilancio e indicazione dell'organo che lo approva
- modalità di approvazione del programma e del bilancio da parte dei soci o loro delegati
- quorum necessario per la convocazione dell'assemblea dei soci conforme all'art. 20 C.C.¹⁷
- quorum di approvazione delle deliberazioni dell'assemblea conforme all'art. 21 del C.C.¹⁸
- quorum di scioglimento e devoluzione del patrimonio conformi all'art. 21 del C.C.¹⁸
- devoluzione del patrimonio conforme alla lettera c), comma 1, art. 2, L.R. 28/96¹⁹

Procedura

Le associazioni di carattere regionale (che svolgono attività effettiva in almeno cinque Province o dieci Comunità Montane almeno cinque) presentano le domande di iscrizione²⁰, in carta libera, per il Registro regionale, al Direzione Generale Famiglia e solidarietà sociale, Unità Organizzativa Affari Istituzionali e terzo settore della Regione Lombardia - Via Pola 9/11 20124 Milano - mentre le altre associazioni presentano le domande di iscrizione²¹ per Registro Provinciale al rispet-

tivo Presidente dell'amministrazione provinciale.

Le domande potranno essere formulate utilizzando appositi moduli facsimili in cui si richiede di specificare l'ambito o gli ambiti di prevalente intervento dell'associazione tra quelli indicati nel precedente punto e di scegliere una sola sezione del registro nella quale iscriversi.

Alla domanda vanno allegati i seguenti documenti:

- atto costitutivo e statuto in una delle seguenti forme:
 - o copia autentica in forma di atto pubblico²² o scrittura privata autenticata²³ (atto notarile registrato);
 - o copia conforme sottoscritta in originale dai soci, dal segretario e dal legale rappresentante della Organizzazione in forma di scrittura privata registrata²⁴;
- relazione sull'attività svolta e quella in programma sottoscritta dal legale rappresentante
- ultimo rendiconto economico completo della situazione patrimoniale
- bilancio di previsione
- elenco nominativo delle cariche sociali
- elenco nominativo dei soci oppure la consistenza numerica dell'Associazione
- atto notorio o di iscrizione in Registri Provinciali che attesti l'attività effettiva svolta in almeno cinque Province o dieci Comunità Montane (Soltanto per le Associazioni che richiedono l'iscrizione nel registro regionale)

Formazioni sociali di solidarietà familiare

(L.R. 23/99)

Definizione

L'art. 5, comma 1, L.R. 23/99 definisce le formazioni sociali di solidarietà familiare quali: "Le associazioni e le formazioni di privato sociale rivolte a: a) organizzare ed attivare esperienze di associazionismo sociale, atto a favorire il mutuo aiuto nel lavoro domestico e di cura familiare, anche mediante l'organizzazione di "banche del tempo"; b) promuovere iniziative di sensibilizzazione e formazione al servizio delle famiglie, in relazione ai loro compiti sociali ed educativi". Le associazioni e le formazioni di privato sociale possono essere considerate formazioni sociali di solidarietà familiare se operanti in almeno una delle due finalità definite nell'art. 5, comma 1, L.R. 23/99.

Registro delle Associazioni di solidarietà familiare

a) Il Registro

Il Registro è stato istituito in base al disposto del comma 2 dell'art 5 della L.R. 23/99 .

L'iscrizione consente alle formazioni sociali sopra descritte di stipulare convenzioni con la Regione e con gli enti pubblici o di ottenere contributi ai sensi del commi 3 e 5²⁵ dell'art. 5 L.R. 23/99 e di presentare progetti finanziabili ai sensi dell'art. 4 comma 3²⁶, medesima legge.

b) I Requisiti richiesti dalla Regione

Possono presentare domanda di iscrizione al Registro regionale delle Associazioni di solidarietà familiare, le associazioni e le formazioni di privato sociale che possiedono i seguenti requisiti :

- abbiano sede legale o una sede secondaria sul territorio regionale;
- non abbiano fine di lucro;
- perseguano, nello svolgimento della loro attività, almeno una delle due finalità di cui all'art. 5, comma 1, L.R. n.° 23/99;
- svolgano effettiva attività da almeno due anni;

- dispongano di uno statuto improntato a principi di trasparenza e di democrazia, che preveda cariche prevalentemente elettive degli organi direttivi e che, a tal fine, l'eventuale numero dei membri cooptati o designati non sia superiore ad un terzo dei componenti complessivi di tali organismi. Le cooptazioni o le designazioni devono essere ratificate nella prima seduta dell'Assemblea degli associati.
- qualora nell'associazione vi siano tra gli aderenti uomini e donne, deve essere riconosciuto il principio delle pari opportunità;
- operino in almeno tre Province della Regione (solo per le Associazioni che siano autorganizzazioni a livello regionale);
- nello statuto emergano i seguenti elementi di cui alla L.R. 28/96: partecipazione democratica dei soci alla vita associativa e formazione degli organi dirigenti; tutela dei diritti inviolabili della persona; modalità di approvazione del programma e del bilancio da parte dei soci e dei loro delegati; pubblicità degli atti e dei registri; garanzie del recesso senza oneri per il socio; criteri di ammissione dei soci nonchè di esclusione con diritto al contraddittorio; in caso di scioglimento dell'associazione, previsione che il patrimonio sociale non possa essere ridistribuito tra i soci.
- Operino avvalendosi di prestazioni volontarie da parte degli associati e con cariche sociali prevalentemente gratuite, con il solo rimborso delle spese sostenute per l'esclusivo espletamento delle funzioni istituzionali esercitate per conto delle associazioni²⁷.

Procedura

L'istanza di iscrizione²⁸ nel Registro regionale delle Associazioni di solidarietà familiare, redatta in carta semplice, secondo facsimile allegato alla DGR n° VI/49081 del 17/03/2000, e sottoscritta dal legale rappresentante, deve essere indirizzata alla Regione Lombardia - Direzione Generale Famiglia e solidarietà sociale - Unità Organizzativa Affari Istituzionali e terzo settore della Regione Lombardia, via Pola 9/11, 20124 Milano.

La documentazione da presentare è differente in relazione al fatto che le associazioni siano o non siano iscritte nel Registro regionale del volontariato o nel registro dell'associazionismo.

- a) Le associazioni e le formazioni di privato sociale già iscritte in uno dei registri sopra descritti devono allegare alla domanda di iscrizione la seguente documentazione:
- dichiarazione, in carta libera e sottoscritta dal legale rappresen-

tante, relativa all'iscrizione dell'organizzazione o dell'associazione in uno dei registri;

- relazione sull'attività svolta negli ultimi due anni e su quella in programma, sottoscritta dal legale rappresentante;
- atto notorio (è ammessa anche l'autocertificazione) che attesti l'attività effettiva svolta in almeno tre Province (solo per le associazioni che siano autorganizzazioni a livello regionale).

b) Le associazioni e le formazioni di privato sociale non iscritte in alcun registro, devono invece allegare alla domanda di iscrizione la seguente documentazione:

- copia autentica notarile dello statuto e dell'atto costitutivo redatti in forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata oppure, se redatti in forma di scrittura privata registrata²⁹, copia conforme sottoscritta in originale dal legale rappresentante dell'associazione;
- relazione sull'attività svolta negli ultimi due anni e su quella in programma, sottoscritta dal legale rappresentante;
- bilancio di previsione;
- rendiconto economico dell'anno precedente con la rappresentazione dei beni patrimoniali;
- elenco nominativo delle cariche sociali;
- elenco nominativo dei soci o indicazione della consistenza numerica dell'Associazione;
- atto notorio (è ammessa anche l'autocertificazione) che attesti l'attività effettiva svolta in almeno tre Province (solo per le associazioni che siano autorganizzazioni a livello regionale).

Inoltre, secondo l'interpretazione che sembra prevalere da parte dei funzionari della Regione, le associazioni e le organizzazioni di volontariato - qualora non siano già iscritte - devono impegnarsi a presentare domanda per l'iscrizione nel Registro del volontariato o dell'associazionismo entro un anno dalla domanda di iscrizione al registro delle associazioni di solidarietà familiare.

Cenni sul Registro Nazionale delle associazioni che operano nel campo dell'immigrazione e su alcuni Albi regionali

Registro delle Associazioni e degli enti che svolgono attività a favore degli immigrati"

(D.lgs 289/98 e artt. 52 e ss., d.P.R. 394/99)

La legge 40/98 oggi contenuta nel T.U. sull'immigrazione (D.lgs 289/98), tra le molte novità, ha istituito il "Registro delle associazioni e degli enti che svolgono attività a favore degli immigrati". Il Regolamento attuativo (art. 52 e ss., d.P.R. 394/99) prevede, infatti, che a cura del Dipartimento per gli affari sociali, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, sia tenuto e annualmente aggiornato il Registro delle associazioni, degli enti e degli altri organismi privati che svolgono le attività a favore degli stranieri immigrati previste dal testo unico. L'iscrizione al Registro è condizione necessaria per accedere direttamente o attraverso convenzioni con gli enti locali o con le amministrazioni statali, al contributo del Fondo nazionale per l'integrazione previsto dall'articolo 45 del T. U. cit.

Il Registro è articolato in 3 Sezioni a seconda del tipo di intervento sociale svolto dalle associazioni (integrazione, prestazione di garanzia per l'accesso al lavoro, protezione sociale), e gli Enti che rivolgano domanda di iscrizione³⁰ dovranno specificare la sezione cui intendono accedere e dimostrare il possesso dei requisiti specifici relativi alla stessa³¹.

Albo regionale delle associazioni, dei movimenti e delle organizzazioni femminili

(L.R. 16/95)

La L. R. 2 maggio 1992, n. 16 ha istituito e specificato le funzioni della "Commissione regionale per la realizzazione di pari opportunità tra uomo e donna". La commissione convoca, con cadenza almeno annuale, l'assemblea regionale delle associazioni, organizzazioni e movimenti delle donne iscritte nell'albo regionale e delle rappresentanti delle

organizzazioni imprenditoriali, dei lavoratori dipendenti ed autonomi, delle organizzazioni cooperative e dei movimenti femminili delle forze politiche rappresentate in consiglio regionale.

È stato pertanto istituito presso la giunta regionale l'albo regionale delle associazioni, dei movimenti e delle organizzazioni femminili cui possono iscriversi tutti i soggetti collettivi il cui statuto o atto costitutivo prevedono finalità rientranti fra quelle previste dalla legge citata (cioè l'attuazione del principio della parità uomo e donna, eventualmente mediante azioni positive) e che abbiano sede nella regione Lombardia. L'albo di cui al primo comma è aggiornato annualmente, con deliberazione della giunta regionale.

Albo regionale del volontariato di protezione civile

(L.R. 54/90, L.R. 1/2000; d.P.R. 613/94)

La Regione Lombardia ha, istituito, con d.g.r. n. VII/2931 del 29 dicembre 2000, l'Albo regionale del volontariato di protezione civile in applicazione della Legge Regionale 1/2000 art.3, comma 164³².

Con l'istituzione di tale Albo la Regione ha definito l'attività di volontariato di protezione civile. Tale attività può essere svolta oltre che da singoli cittadini, anche tramite la partecipazione dei gruppi comunali, dai gruppi comunali o intercomunali stessi e dalle associazioni di volontariato costituite ai sensi del D.P.R. 21 settembre 1994, n. 613 e dalla L.R. 24 luglio 1993, n. 22.

La Regione può concorrere, con il proprio contributo, alle iniziative intraprese dalle organizzazioni di volontariato per la prevenzione dei fenomeni calamitosi e per la tutela delle popolazioni, nonché a quelle di formazione ed informazione nei confronti del volontariato ovvero ad altre attività promosse dalle organizzazioni di volontariato.

Per accedere a tali contributi è titolo preferenziale l'iscrizione nell'albo del volontariato di protezione civile istituito dalla Regione (art. 3 comma 164 L.R. 1/2000) ma articolato a livello regionale, provinciale e comunale e suddiviso per competenze professionali e specialità. La Regione favorisce, comunque, la partecipazione alle attività di protezione civile delle associazioni ed organizzazioni senza scopo di lucro che, pur non essendo iscritte all'albo regionale, sono iscritte nell'elenco nazionale previsto dall'art. 1 del D.P.R. 613/1994. Il riferimento istituzio-

nale della Regione Lombardia è l'Unità Organizzativa Protezione civile della Direzione generale Opere pubbliche, politiche per la casa e protezione civile sita in Via Fara, 26 - 20124 Milano.

Albo degli enti ausiliari che operano nell'area delle dipendenze

(L.R. 1/2000)

La Legge Regionale 1/2000 (art. 4 commi 58 e ss.) ha recentemente riordinato il settore abrogando la disciplina previgente³³ e attribuito alla competenza delle A.S.L. la tenuta dell'albo degli enti ausiliari che operano nell'area delle dipendenze, sulla base dei requisiti e delle modalità previste negli atti d'intesa Stato- regioni recepiti dalla Regione³⁴.

Si è previsto in sede di prima applicazione che le strutture provvisoriamente accreditate, possono essere autorizzate provvisoriamente al funzionamento con prescrizioni temporali di adeguamento nell'ambito di attuazione di apposito piano programma. Le strutture provvisoriamente autorizzate al funzionamento hanno titolo alla conferma del provvedimento stesso. L'esigenza di nuove direttive in tal senso, è stata soddisfatta dalla con deliberazione della Giunta Regionale n. 6/41878, con cui sono stati definiti i requisiti e le modalità per l'autorizzazione al funzionamento e l'accreditamento delle strutture di riabilitazione e reinserimento di soggetti tossicodipendenti. Si è distinto in tale sede ulteriormente tra "Strutture già esistenti e funzionanti" (che si devono adeguare ai requisiti nei tempi massimi previsti e secondo il piano di adeguamento presentato alla Azienda Sanitaria Locale) e le "Strutture di nuova attivazione" (per le quali è necessario il possesso di tutti i requisiti strutturali funzionali previsti nella medesima circolare, al momento della presentazione della domanda di autorizzazione al funzionamento).

Albo regionale delle associazioni pro loco

(L.R. 16/2001)

Con la L.R. 25 ottobre 2001, n. 16, la Regione Lombardia ha ridefinito la nuova disciplina relativa all'albo regionale (già istituito ai sensi della L.r. 64/75) e alle attività delle associazioni pro loco.

L'intento è di agevolare l'attività svolta dalle associazioni pro loco riconoscendone l'attività svolta dalle medesime che abbiano come obietti-

vi la valorizzazione delle realtà e delle potenzialità turistiche, naturalistiche, culturali, storiche sociali ed enogastronomiche dei luoghi in cui operano.

All'albo regionale delle associazioni pro loco possono accedervi tutti i soggetti collettivi che operino nel proprio comune di appartenenza, che realizzino gli obiettivi sopramenzionati, che abbiano almeno una scrittura privata registrata e che siano organizzate in modo volontario e senza finalità di lucro.

Il riferimento istituzionale della Regione Lombardia è l'Unità Organizzativa Turismo della Direzione Generale Industria, piccola e media impresa e cooperazione e turismo, Via Sassetti, 32 - 20124 Milano.

note

¹ Il Coordinamento regionale dei Centri di Servizio per il Volontariato ritiene che il concetto di "finalità di solidarietà sociale", previsto dalla Regione tramite DGR n. 7/4661 del 18 maggio 2001, non rispecchi quanto invece afferma chiaramente l'art. 2 comma 1 della legge 266/91 che "Ai fini della presente legge per attività di volontariato deve intendersi quella prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, tramite l'organizzazione di cui il volontario fa parte, senza fini di lucro anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.", non definendo ulteriormente questi ultimi, lasciando la libertà alle organizzazioni di interpretarli. Lo stesso dicasi anche per la legge regionale sul volontariato 22/93 che riprende questi concetti negli articoli 1 e 2 senza vincolarli ulteriormente. Pertanto appare illegittima, restrittiva e limitante la libertà dell'organizzazione individuare l'espressione della solidarietà. A tal proposito si è proceduto a sottoporre tale dissenso, con lettera Prot. R/mg 20/01 del 29 maggio 2001, alle autorità regionali e provinciali preposte ed ai dirigenti di competenza.

² Articolo 20 - Convocazione dell'assemblea delle associazioni - L'assemblea delle associazioni deve essere convocata dagli amministratori una volta l'anno per l'approvazione del bilancio. L'assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati. In quest'ultimo caso, se gli amministratori non vi provvedono, la convocazione può essere ordinata dal Presidente del tribunale.

³ Articolo 21 - Deliberazioni dell'assemblea - Le deliberazioni dell'assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno voto. Per modificare l'atto costitutivo o lo statuto, se in essi non è altrimenti disposto, occorrono la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

⁴ Comma 4, art. 5, L. 266/91: In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione delle organizzazioni di volontariato, ed indipendentemente dalla loro forma giuridica, i beni che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione sono devoluti ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, secondo le indicazioni contenute nello statuto o negli accordi degli aderenti, o, in mancanza, secondo le disposizioni del codice civile.

⁵ Ai sensi dell'art. 4, comma 4, della l.r. n. 22/1993, l'iscrizione nella sezione regionale del Registro è disposta con decreto del Presidente della Giunta regionale. L'eventuale diniego dell'istanza per carenza dei requisiti è, ugualmente, disposta con decreto motivato del Presidente della Giunta regionale.

⁶ L'iscrizione nelle sezioni provinciali del Registro è disposta con provvedimento adottato dall'organo provinciale competente secondo vigente normativa in materia di enti locali. L'eventuale diniego dell'istanza per carenza dei requisiti è, ugualmente, disposta con provvedimento motivato adottato dallo stesso organo provinciale competente.

⁷ Allegato 1: fac simile di domanda d'iscrizione alla sezione regionale del Registro regionale del Volontariato.

⁸ Allegato 2: fac simile di domanda d'iscrizione alla sezione provinciale del Registro regionale del Volontariato.

⁹ Gli uffici provinciali competenti sono:

Provincia di Bergamo:

Settore Politiche Sociali

Via Camozzi 95, Passaggio Canonici Lateranensi, 10
24100 Bergamo

Provincia di Brescia:

Ufficio Associazionismo

Via Musei, 32 - 25121 Brescia

Provincia di Como:

Settore Solidarietà Sociale

Via Borgo Vico, 148 - 22100 Como

Provincia di Cremona:

Assessorato ai servizi sociali

c/o Provincia di Cremona

Corso Vittorio Emanuele II, 17 - 26100 Cremona

Provincia di Lecco:

Ufficio Associazionismo e Volontariato

Settore Servizi Sociali - Corso Matteotti, 3

23900 Lecco

Provincia di Lodi:

Servizi alla Persona - Settore Cultura e Istruzione

Via Achille Grandi, 6 - 26900 Lodi

Provincia di Mantova:

Area Servizi alla Persona

Via Principe Amedeo, 30 - 46100 Mantova

Provincia di Milano:

Settore Area Metropolitana,

Consorzi e Partecipazioni

Via Vivaio, 1 - 20122 Milano

Provincia di Pavia:

Assessorato Politiche Socio Educative,

Servizio Attività Educative, Politiche giovanili e Sport

Via Taramelli, 2 - 27100 Pavia

Provincia di Sondrio:

Settore Cultura, Formazione e Interventi sociali

Via XXV Aprile, 5 - 23100 Sondrio

Provincia di Varese:

Ufficio Terzo Settore

c/o Provincia di Varese Via Pasubio, 6 - 21100 Varese

¹⁰ Le copie dello statuto e dell'atto costitutivo possono essere consegnate anche solo unitamente alla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, secondo art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 455, e alla fotocopia del documento d'identità (autentica di sottoscrizione garantita con le modalità previste dall'art. 38, comma 2 e comma 3 del medesimo D.P.R.,

essendo da produrre agli organi della pubblica amministrazione e gestori di servizi pubblici, come previsto dall'art. 21, comma 1 sempre del medesimo D.P.R.). Di seguito riportiamo gli art. richiamati del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 455:

Art. 21 - Autenticazione delle sottoscrizioni.

Comma 1: L'autenticità della sottoscrizione di qualsiasi istanza o dichiarazione da produrre agli organi della pubblica amministrazione, nonché ai gestori di servizi pubblici è garantita con le modalità di cui all'art. 38, comma 2 e comma 3.

Art. 38 - Modalità di invio e sottoscrizione delle istanze

Comma 2: Le istanze e le dichiarazioni inviate per via telematica sono valide:

a) se sottoscritte mediante la firma digitale, basata su di un certificato qualificato, rilasciato da un certificatore accreditato, e generata mediante un dispositivo per la creazione di una firma sicura;

b) ovvero quando l'autore è identificato dal sistema informatico con l'uso della carta d'identità elettronica o della carta nazionale dei servizi. (testo modificato secondo art. 9 del D.Lgs. 23 gennaio 2002, n. 10).

Comma 3: Le istanze e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà da produrre agli organi della amministrazione pubblica o ai gestori o esercenti di pubblici servizi sono sottoscritte dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore. La copia fotostatica del documento è inserita nel fascicolo. Le istanze e la copia fotostatica del documento di identità possono essere inviate per via telematica; nei procedimenti di aggiudicazione di contratti pubblici, detta facoltà è consentita nei limiti stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 15, comma 2 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

Art. 47 - Dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà
Comma 1. L'atto di notorietà concernente stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato è sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalità di cui all'articolo 38.

Comma 2. La dichiarazione resa nell'interesse proprio del dichiarante può riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza.

Comma 3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, le qualità personali e i fatti non espressamente indicati nell'articolo 46 sono comprovati dall'interessato mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

Comma 4. Salvo il caso in cui la legge preveda espressamente che la denuncia all'Autorità di Polizia Giudiziaria è presupposto necessario per attivare il procedimento amministrativo di rilascio del duplicato di documenti di riconoscimento o comunque attestanti stati e qualità personali dell'interessato, lo smarrimento dei documenti medesimi è comprovato da chi ne richiede il duplicato mediante dichiarazione sostitutiva.

¹¹ Allegato 3: fac simile di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà.

¹² Codice Civile Art. 2699 - Atto pubblico - L'atto pubblico [2714] è il documento redatto, con le richieste formalità, da un notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato ad attribuirgli pubblica fede nel luogo dove l'atto è formato.

¹³ Codice Civile Art. 2703 - Sottoscrizione autenticata - Si ha per riconosciuta la sottoscrizione autenticata dal notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato. L'autenticazione consiste nell'attestazione da parte del pubblico ufficiale che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza. Il pubblico ufficiale deve previamente accertare l'identità della persona che sottoscrive.

¹⁴ Codice Civile Art. 2702 - Efficacia della scrittura privata - La scrittura privata fa piena prova, fino a querela di falso [c.p.c. 221 ss.], della provenienza delle dichiarazioni da chi l'ha sottoscritta, se colui contro il quale la scrittura è prodotta ne riconosce la sottoscrizione, ovvero se questa è legalmente considerata come riconosciuta [c.p.c. 214, 215; c. nav. 178, 775]. La scrittura privata registrata è effettuata presso un Ufficio del Registro. Le organizzazioni di volontariato sono esenti da imposta di bollo e di registro ai sensi dell'art. 8 della L. 266/91. Le sedi degli Uffici del Registro – Atti Privati sono dislocati presso gli uffici locali delle Agenzie delle Entrate.

¹⁵ Per professionisti convenzionati s'intende consulenti, collaboratori con contratto di collaborazione coordinata e continuativa o occasionale.

¹⁶ Fotocopia in cui sia riportato il timbro comunale e numero del protocollo attestante la consegna della documentazione

¹⁷ Articolo 20 - Convocazione dell'assemblea delle associazioni - L'assemblea delle associazioni deve essere convocata dagli amministratori una volta l'anno per l'approvazione del bilancio. L'assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati. In quest'ultimo caso, se gli amministratori non vi provvedono, la convocazione può essere ordinata dal Presidente del tribunale.

¹⁸ Articolo 21 - Deliberazioni dell'assemblea - Le deliberazioni dell'assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno voto. Per modificare l'atto costitutivo o lo statuto, se in essi non è altrimenti disposto, occorrono la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per deliberare lo scioglimento

dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

¹⁹ lettera c), comma 1, art. 2, L.R. 28/96: assicurino, attraverso le norme statutarie e i regolamenti, la partecipazione democratica dei soci alla vita delle stesse e alla formazione dei propri organi dirigenti ed in particolare assicurino la tutela dei diritti inviolabili della persona, la disciplina della organizzazione interna, l'elettività di almeno i 2/3 delle cariche sociali, l'approvazione da parte dei soci, o di loro delegati, del programma e del bilancio, la pubblicità degli atti e dei registri, la garanzia del diritto di recesso, senza oneri per il socio, la disciplina della procedura di esclusione del socio che preveda il contraddittorio di fronte a un organo interno di garanzia, la previsione statutaria che in caso di scioglimento dell'associazione il patrimonio sociale non possa essere ridistribuito tra i soci;

²⁰ Allegato 4: fac simile di domanda al Registro regionale dell'Associazionismo.

²¹ Allegato 5: fac simile di domanda al Registro provinciale dell'Associazionismo.

²² Codice Civile Art. 2699 - Atto pubblico - L'atto pubblico [2714] è il documento redatto, con le richieste formalità, da un notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato ad attribuirgli pubblica fede nel luogo dove l'atto è formato.

²³ Codice Civile Art. 2703 - Sottoscrizione autenticata - Si ha per riconosciuta la sottoscrizione autenticata dal notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato. L'autenticazione consiste nell'attestazione da parte del pubblico ufficiale che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza. Il pubblico ufficiale deve previamente accertare l'identità della persona che sottoscrive.

²⁴ Codice Civile Art. 2702 - Efficacia della scrittura privata - La scrittura privata fa piena prova, fino a querela di falso [c.p.c. 221 ss.], della provenienza delle dichiarazioni da chi l'ha sottoscritta, se colui contro il quale la scrittura è prodotta ne riconosce la sottoscrizione, ovvero se questa è legalmente considerata come riconosciuta [c.p.c. 214, 215; c. nav. 178, 775]. Effettuata presso un Ufficio del Registro.

²⁵ Art. 5, L.R. 23/99:

Comma 3: Le associazioni familiari iscritte nel registro di cui al comma 2 possono stipulare convenzioni con la Regione o con gli altri enti pubblici per lo svolgimento di interventi o la gestione di servizi o strutture nell'ambito dei servizi alla persona finalizzati al sostegno della famiglia.

Comma 5. Per sostenere ed incentivare le associazioni e le formazioni di privato sociale di cui al comma 1, la Regione, nell'ambito delle disponibilità finanziarie dei singoli bilanci di esercizio e sulla base di criteri e modalità definiti dalla Giunta regionale, conce-

de contributi, ad integrazione delle quote annualmente versate dai singoli associati.

²⁶ Comma 3, art. 4, L.R. 23/99:3. Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale definisce le modalità operative necessarie all'attuazione di quanto previsto al comma 2 e, in particolare, i tempi, le modalità per la presentazione dei progetti di iniziative innovative, l'organismo competente alla valutazione tecnica degli stessi e la procedura per la formazione della graduatoria

²⁷ Da 1) Iscrizione nel Registro – Modalità e procedure d'iscrizione (Circolare regionale 24 marzo 2000, n. 18: Modalità ed adempimenti per il censimento delle associazioni di solidarietà familiare e per l'iscrizione nel Registro Regionale delle associazioni di solidarietà familiare, ex art. 5, comma 2, l.r. 23/99)

²⁸ Allegato 6: fac simile domanda d'iscrizione al Registro regionale delle Associazioni di solidarietà familiare

²⁹ Atto registrato presso Ufficio del Pubblico Registro- Atti Privati.

³⁰ Allegato 7: fac simile di domanda alla seconda sezione del Registro di enti e associazioni che svolgono attività a favore degli stranieri immigrati
Allegato 8: fac simile di domanda alla terza sezione del Registro di enti e associazioni che svolgono attività a favore degli stranieri immigrati

³¹ “Comma 1, Art. 53: a) forma giuridica compatibile con i fini sociali e di solidarietà desumibili dall'atto costitutivo o dallo statuto in cui devono essere espressamente previsti l'assenza di fini di lucro, il carattere democratico dell'ordinamento interno, l'elettività delle cariche associative, i criteri di ammissione degli aderenti, i loro obblighi e diritti. I predetti requisiti non sono richiesti per gli organismi aventi natura di organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS), ai sensi del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460; b) obbligo di formazione del bilancio o del rendiconto dal quale devono risultare i beni, i contributi o le donazioni, nonché le modalità di approvazione dello stesso da parte dell'assemblea degli aderenti; c) sede legale in Italia e possibilità di operatività in Italia ed eventualmente all'estero qualunque sia la forma giuridica assunta; d) esperienza almeno biennale nel settore dell'integrazione degli stranieri e dell'educazione interculturale; della valorizzazione delle diverse espressioni culturali, ricreative, sociali, religiose ed artistiche; della formazione, dell'assistenza e dell'accoglienza degli stranieri”. Salvo per la terza in cui gli enti e le associazioni, al momento della richiesta di cui all'art. 23, comma 1, del testo unico devono indicare il luogo dove intendono ospitare il cittadino straniero e le relative caratteristiche strutturali e sanitarie, certificate a norma dell'articolo 16, comma 4, lettera b), del presente regolamento. Gli stessi soggetti devono altresì indicare la disponibilità economica adeguata per il

sostentamento dello straniero, non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale aumentato a norma dell'articolo 29, comma 3, lettera b), del testo unico, ovvero, per un numero di ospiti superiore a cinque, aumentato del 75% per ciascuno di essi. Il decreto di cui all'articolo 54, comma 1, indica il numero massimo di garanzie annuali che possono essere presentate da ciascun ente o associazione iscritti al registro, individuato sulla base del suo patrimonio e della disponibilità di alloggio.

³² Già con L. R. 12 maggio 1990, n. 54 “Organizzazione ed interventi di competenza regionale in materia di protezione civile”, ora parzialmente abrogata, la Regione Lombardia aveva espresso la volontà di instaurare un costante rapporto collaborativo con gli organi dello Stato, con gli enti locali ed organismi, anche su base volontaria, nell'ambito regionale in materia di protezione civile.

³³ L. R.19 settembre 1988, n. 51“Organizzazione, programmazione ed esercizio delle attività in materia di tossicodipendenza” è stata abrogata dal comma 91 dell'art. 4 della L.R. 5 gennaio 2000, n. 1

³⁴ La documentazione di dettaglio può essere reperita presso la Struttura dipendenze dell'Unità Organizzativa Famiglia, minori e dipendenze della Regione Lombardia in via Pola, 9/11, Milano.

Fac simile di domanda di iscrizione alla sezione regionale del Registro generale regionale del Volontariato

(Intestazione dell'Organizzazione)

Alla Regione Lombardia
D. G. Famiglia e Solidarietà Sociale
U. O. Affari Istituzionali e Terzo Settore
Via Pola, 9/11
20124 Milano

e.p.c Al Signor Sindaco del Comune di
e.p.c Al Signor Sindaco del Comune di

Oggetto

Domanda di iscrizione alla sezione regionale del Registro regionale del Volontariato ex lege 11 agosto 1991, n. 266 e legge regionale
24 luglio 1993, n.22

Il sottoscrittoPresidente/legale rappresentante pro-tempore dell'Organizzazione di volontariato denominata:con
sede nel comune diin viaCAPprovtel.cod. fiscfaxe con
altra sede operativa nel Comune diin vian. CAPprov.

Chiede

l'iscrizione alla sezione regionale del Registro del volontariato dell'Organizzazione sopra indicata.

A tale scopo dichiara:

- che l'Organizzazione è stata costituita in datanel comune di(.....);
- che lo statuto dell'Organizzazione integra i requisiti previsti dalla legge n. 266/1991, e dalla l.r. 22/1993 ed in particolare:

- b - assenza di fini di lucro
- c - democraticità della struttura
- d - elettività e gratuità delle cariche associative
- e - gratuità delle prestazioni degli aderenti

f - criteri di ammissione e di esclusione degli aderenti

g - obblighi e diritti degli aderenti

h - obbligo di formazione del resoconto economico annuale dal quale devono risultare i beni, i contributi dell'organiz-
zazione nonché le modalità di approvazione dello stesso atto da parte dell'assemblea

i – clausola di devoluzione del patrimonio, in caso di scioglimento dell'organizzazione, conforme all'art. 5, comma 4 del-
la L. 266/1991

- che l'Organizzazione opera attraverso prestazioni rese dai propri aderenti secondo le modalità indicate dall'art. 2, l.r.22/1993, per il
raggiungimento di scopi ricadenti nelle seguenti SEZIONI del Registro: A) SOCIALE B) CIVILE C) CULTURALE, e nelle seguenti
aree di interventoi, perseguiti a fine di solidarietà sociale per come espresso dall'art. 10, del dlgs. n. 460/1997;
- che le prestazioni rese dai volontari sono prevalenti rispetto a quelle erogate da lavoratori dipendenti o professionisti convenzionati;
- di aver trasmesso copia della presente domanda e degli allegati ai fini dell'espressione di parere che ne attesti l'esistenza e l'opera-
tività (art. 4, comma 3, l.r. n. 22/1993), al Sindaco del comune diProv.iled al Sindaco del Comune di
.....Prov., il

Dichiara altresì di allegare la seguente documentazione:

- Copia autenticata dell'atto costitutivo e dello statuto redatti in forma di atto pubblico notarile o di scrittura privata, e registrato pres-
so l'Ufficio del Registro competente per territorio
- Relazione sull'attività svolta e su quella in programma firmata dal legale rappresentante
- Ultimo rendiconto economico e bilancio di previsione firmato dal legale rappresentante
- Dichiarazione di non possesso di beni o situazione patrimoniale firmata dal legale rappresentante
- Fotocopia del certificato di attribuzione del codice fiscale o della partita IVA dell'organizzazione
- Copia conforme dell'autorizzazione sanitaria ai sensi della l.r. n. 5/1986 rilasciata dall'Azienda sanitaria locale competente (solo per le
organizzazioni che svolgono attività di trasporto malati e feriti)
- Elenco delle sedi operative esistenti sul territorio regionale

In fede.

Data

.....
Il Presidente

Fac simile di domanda di iscrizione alla sezione provinciale del Registro generale regionale del Volontariato

(Intestazione dell'Organizzazione)

Al Signor Presidente
della Provincia di

e.p.c Al Signor Sindaco
del Comune di

Oggetto

Domanda di iscrizione alla sezione provinciale del Registro del volontariato ex lege 11 agosto 1991, n. 266, legge regionale 24 luglio 1993, n.22 e d.g.r. n.VII/4142 del 6.4.2001.

Il sottoscrittoPresidente/legale rappresentante pro-tempore dell'Organizzazione di volontariato denominata:
.....con sede nel comune diin vianCAPprovtel.fax
.....cod. fisc

Chiede

l'iscrizione alla sezione provinciale del Registro del volontariato dell'Organizzazione sopra indicata.

A tale scopo dichiara:

- che l'Organizzazione è stata costituita in datanel comune di(.....);
- che lo statuto dell'Organizzazione integra i requisiti previsti dalla legge n. 266/1991, e dalla l.r. 22/1993 ed in particolare:
 - b - assenza di fini di lucro
 - c - democraticità della struttura
 - d - elettività e gratuità delle cariche associative
 - e - gratuità delle prestazioni degli aderenti
 - f - criteri di ammissione e di esclusione degli aderenti
 - g - obblighi e diritti degli aderenti
 - h - obbligo di formazione del resoconto economico annuale dal quale devono risultare i beni, i contributi dell'organizzazione nonché le modalità di approvazione dello stesso atto da parte dell'assemblea
 - i – clausola di devoluzione del patrimonio, in caso di scioglimento dell'organizzazione, conforme all'art. 5, comma 4 della L. 266/1991
- che l'Organizzazione opera attraverso prestazioni rese dai propri aderenti secondo le modalità indicate dall'art. 2, l.r. 22/1993, per il raggiungimento di scopi ricadenti nelle seguenti SEZIONI del Registro: A) SOCIALE B) CIVILE C) CUL-TURALE, e nelle seguenti aree di intervento.....,perseguiti a fine di solidarietà sociale per come espresso dall'art. 10, del d.lgs. 460/1997
- che le prestazioni rese dai volontari sono prevalenti rispetto a quelle erogate da lavoratori dipendenti o professionisti convenzionati
- di aver trasmesso copia della presente domanda e degli allegati ai fini dell'espressione di parere che ne attesti l'esistenza e l'operatività (art. 4, comma 3, l.r. n. 22/93), al Sindaco del comune diProvil.....

Dichiara altresì di allegare la seguente documentazione:

- Copia autenticata dell'atto costitutivo e dello statuto redatti in forma di atto pubblico notarile o di scrittura privata, e registrato presso l'Ufficio del Registro competente per territorio
- Relazione sull'attività svolta e su quella in programma firmata dal legale rappresentante
- Ultimo rendiconto economico e bilancio di previsione firmato dal legale rappresentante
- Dichiarazione di non possesso di beni o situazione patrimoniale firmata dal legale rappresentante
- Fotocopia del certificato di attribuzione del codice fiscale o della partita IVA dell'organizzazione
- Copia conforme dell'autorizzazione sanitaria ai sensi della l.r. n. 5/1986 rilasciata dall'Azienda sanitaria locale competente (solo per le organizzazioni che svolgono attività di trasporto malati e feriti)

In fede.

Data

.....

Il Presidente

Fac simile di dichiarazione Sostitutiva dell'atto di Notorietà
(art. 47 D.P.R. 28/12/2000, n. 445)

lo sottoscritto/a _____
nato/a in _____ il _____
residente in _____ via _____
consapevole delle sanzioni previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 nel caso di false dichiarazioni sotto la propria responsabilità

DICHIARO

Letto, confermato e sottoscritto.

Data

IL/LA DICHIARANTE

AUTENTICAZIONE DI SOTTOSCRIZIONE GARANTITA CON LE MODALITA' DI CUI ALL'ART. 38 COMMA 3 E COMMA 3 DEL D.P.R. 28/12/2000, N. 455, COME PREVISTO DALL'ART. 21, COMMA 1 DELLO STESSO D.P.R., ESSENDO A PRODURRE AGLI ORGANI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE O GESTORI DI SERVIZI PUBBLICI.

- SOTTOSCRIZIONE IN PRESENZA DEL DIPENDENTE ADDETTO -

VISTO per la sottoscrizione in mia presenza

—

IL DIPENDENTE ADDETTO

- SOTTOSCRIZIONE NON IN PRESENZA DEL DIPENDENTE ADDETTO -

Allegato alla presente, fotocopia documento di identità n. _____
rilasciato il _____ da _____

Fac simile di domanda di iscrizione al Registro regionale dell'Associazione

(Intestazione dell'Associazione)

Direzione Generale Famiglia e solidarietà sociale
Unità Organizzativa Affari Istituzionali e terzo settore
Regione Lombardia
Via Pola, 9/11
20124 Milano

Oggetto

Domanda di iscrizione nel Registro Regionale dell'Associazione ex legge regionale 16 settembre 1996, n. 28.

Il sottoscrittoPresidente/legale rappresentante pro-tempore dell'Associazione denominata
con sedenel Comune diCAPProvTelfaxe-mailCod. Fisc

Chiede

l'iscrizione dell'associazione sopra denominata al Registro Regionale dell'Associazione.

A tale scopo dichiara:

- ☐ l'Associazione è stata costituita in data nel Comune di(.....);
- ☐ l'Associazione è dotata di regolare statuto;
- ☐ l'Associazione svolge la propria attività sociale, rivolta sia ai soci che alla collettività, in aderenza ai bisogni territoriali, alle proprie risorse e alle proprie iniziative, nei seguenti ambiti di intervento¹
-
-

SEZIONE²

- ☐ l'Associazione si basa su norme organizzative ispirate ai principi costituzionali ed ai criteri di trasparenza amministrativa;
- ☐ Nello statuto dell'Associazione emergono i seguenti elementi previsti dalla legge n. 28/96:
- assenza di fini di lucro;
 - attività effettiva svolta da almeno due anni
 - partecipazione democratica dei soci alla vita associativa e formazione degli organi dirigenti;
 - tutela dei diritti inviolabili della persona;
 - elettività di almeno 2/3 delle cariche sociali;
 - modalità di approvazione del programma e del bilancio da parte dei soci o loro delegati;
 - pubblicità degli atti e dei registri;
 - garanzia del recesso senza oneri per il socio;
 - criteri di ammissione dei soci nonché di esclusione con diritto al contraddittorio;
 - modalità di devoluzione del patrimonio sociale, in caso di scioglimento dell'Associazione, nel rispetto dell'art. 2, l.r. n° 28/96;

In fede.

Data

.....
Il Presidente
(firma autografa e timbro)

¹ Indicare l'ambito/i di intervento in cui ricadono prevalentemente le attività sociali.

² Indicare una sezione del Registro nella quale si chiede di essere iscritte.

Fac simile di domanda di iscrizione al Registro provinciale dell'Associazione

(Intestazione dell'Associazione)

Al Signor Presidente
dell'Amministrazione Provinciale di Milano

Oggetto

Domanda di iscrizione nel Registro Provinciale dell'Associazione ex legge regionale 16 settembre 1996, n. 28.

Il sottoscrittoPresidente/legale rappresentante pro-tempore dell'Associazione denominata
con sedenel Comune diCAPProvTelfaxe-mailCod.Fisc

Chiede

l'iscrizione dell'associazione sopra denominata al Registro Provinciale dell'Associazione.

A tale scopo dichiara:

- ☐ L'Associazione è stata costituita in data nel Comune di(.....);
- ☐ L'Associazione è dotata di regolare statuto;
- ☐ L'Associazione svolge la propria attività sociale, rivolta sia ai soci che alla collettività, in aderenza ai bisogni territoriali, alle proprie risorse e alle proprie iniziative, nei seguenti ambiti di intervento¹
.....
.....

SEZIONE²

- ☐ L'Associazione si basa su norme organizzative ispirate ai principi costituzionali ed ai criteri di trasparenza amministrativa;
- ☐ Nello statuto dell'Associazione emergono i seguenti elementi previsti dalla legge n. 28/96:
 - assenza di fini di lucro;
 - attività effettiva svolta da almeno due anni
 - partecipazione democratica dei soci alla vita associativa e formazione degli organi dirigenti;
 - tutela dei diritti inviolabili della persona;
 - elettività di almeno 2/3 delle cariche sociali;
 - modalità di approvazione del programma e del bilancio da parte dei soci o loro delegati;
 - pubblicità degli atti e dei registri;
 - garanzia del recesso senza oneri per il socio;
 - criteri di ammissione dei soci nonché di esclusione con diritto al contraddittorio;
 - modalità di devoluzione del patrimonio sociale, in caso di scioglimento dell'Associazione, nel rispetto dell'art. 2, l.r. n° 28/96;

In fede.

Data

.....
Il Presidente
(firma autografa e timbro)

¹ Indicare l'ambito/i di intervento in cui ricadono prevalentemente le attività sociali.

² Indicare una sezione del Registro nella quale si chiede di essere iscritte.

Fac simile di domanda di iscrizione al Registro regionale dell'Associazioni di solidarietà familiare

(Intestazione dell'Associazione/Privato Soc.)

ADirezione Generale Famiglia e solidarietà sociale
Regione Lombardia
Unità Organizzativa Affari Istituzionali e terzo settore
Via Pola, 9/11
20124 Milano

Oggetto

Domanda di iscrizione nel Registro Regionale delle Associazioni di solidarietà familiare

Il sottoscrittoPresidente/legale rappresentante pro-tempore dell'Associazione denominata
con sedenel Comune diCAPProvTelfaxe-mailCod.Fisc

Chiede

l'iscrizione dell'associazione sopra denominata nel Registro Regionale delle Associazioni di solidarietà familiare

A tale scopo dichiara:

- ☐ l'Associazione è stata costituita in data nel Comune di(.....);
- ☐ l'Associazione è dotata di regolare statuto;
- ☐ l'Associazione/Privato Soc. svolge la propria attività sociale, rivolta sia ai soci che alla collettività, nel territorio regionale, in aderenza ai bisogni territoriali, alle proprie risorse e alle proprie iniziative;
- ☐ l'Associazione/Privato Soc. si basa su norme organizzative ispirate ai principi costituzionali ed ai criteri di trasparenza amministrativa;

- ☐ Nello statuto dell'Associazione/Privato Soc. emergono i seguenti elementi previsti dalla legge n. 28/96:

- assenza di fini di lucro;
- attività effettiva svolta da almeno due anni rivolta a:
- partecipazione democratica dei soci alla vita associativa e formazione degli organi dirigenti;
- tutela dei diritti inviolabili della persona;
- elettività di almeno 2/3 delle cariche sociali;
- modalità di approvazione del programma e del bilancio da parte dei soci o loro delegati;
- pubblicità degli atti e dei registri;
- garanzia del recesso senza oneri per il socio;
- criteri di ammissione dei soci nonché di esclusione con diritto al contraddittorio;
- modalità di devoluzione del patrimonio sociale, in caso di scioglimento dell'Associazione, nel rispetto dell'art. 2, l.r. n° 28/96;

l'Associazione/Privato Soc. dichiara

- ☐ di svolgere solo attività di solidarietà familiare;
- ☐ di essere già iscritto presso il Registro Regionale dell'Associazionismo ex l.r. n° 28/96;
- ☐ di essere già iscritto presso il Registro Regionale del Volontariato ex l.r. n° 22/93;
- ☐ di non essere iscritto in alcun registro provinciale o regionale e di impegnarsi all'iscrizione ad uno dei rispettivi registri, sopra menzionati, entro e non oltre 12 mesi.

L'Associazione/Formazione di Privato Sociale descrive l'ambito/i e la tipologia di intervento in cui ricadono prevalentemente le attività di solidarietà familiare:

.....
.....

In fede

Il Presidente

Data

(firma autografa e timbro)

Fac - simile di domanda d'iscrizione alla seconda sezione del Registro nazionale delle associazioni e degli enti che operano a favore degli immigrati

(Intestazione dell'Associazione/Privato Soc.)

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per gli Affari Sociali
Ufficio Immigrazione
Via Veneto n.56 00187 Roma

Oggetto

Domanda di iscrizione al Registro di enti e associazioni che svolgono attività a favore degli stranieri immigrati ai sensi dell'art. 42 comma 2 del Decreto Legislativo 25 Luglio 1998, n.286, Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e dell'art.52 del DPR 31 agosto 1999, n.394, regolamento di attuazione del suddetto Testo unico.

Il/la sottoscritto/a.....nato/a il.....a.....prov.....residente in.....prov.....via.....CAP..... in qualità di rappresentante legale dell'ente..... con sede legale in.....prov..... via.....CAP..... telefono.....fax.....
avente natura giuridica di:
associazione con personalità giuridica.....
associazione priva di personalità giuridica.....
altro tipo di organizzazione (specificare).....

Chiede

ai sensi dell'art. 42 comma 2 del Decreto Legislativo 25 Luglio 1998, n.286, Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e dell'art.52 del DPR 31 agosto 1999, n.394, regolamento di attuazione del suddetto Testo unico, l'iscrizione dell'ente di cui ha la rappresentanza legale nella Seconda Sezione del Registro di enti e associazioni che svolgono attività a favore degli stranieri immigrati.

Si impegna a comunicare tempestivamente ogni cambiamento sostanziale relativo ad uno dei requisiti richiesti per l'iscrizione. Inoltre, a seguito della avvenuta iscrizione nel Registro si impegna a trasmettere una relazione sull'attività svolta entro il 30 gennaio di ogni anno.

A tal fine allega:

- 1) Copia dell'atto costitutivo e dello statuto o degli accordi degli aderenti;
- 2) Relazione dettagliata e con riferimenti circostanziati sull'attività a favore degli immigrati svolta negli ultimi tre anni;
- 3) Copia del bilancio o del rendiconto relativo agli ultimi due anni di attività, delle relazioni di accompagnamento e delle relative delibere di approvazione;
- 4) Copia dell'eventuale atto di iscrizione all'albo regionale delle associazioni di volontariato della regione dove ha sede l'ente (autocertificabile);
- 5) Dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 1 e 2 del DPR 20 ottobre 1998 n. 403, sottoscritte dal rappresentante legale e da ciascuno dei componenti degli organi di amministrazione e di controllo dell'ente, concernenti l'assenza delle condizioni interdittive di cui al comma 3 dell'art. 52 del DPR 31 agosto 1999, n.394, corredate da fotocopia del documento di identità di ciascun dichiarante *vedi nota 1;
- 6) Descrizione delle caratteristiche strutturali del luogo dove l'ente intende alloggiare il cittadino straniero o i cittadini stranieri del cui ingresso per ricerca di lavoro intende rendersi garante;
- 7) Ogni altra documentazione contabile e fiscale dalla quale risulti l'adeguatezza del patrimonio e della disponibilità economica ad assicurare il sostentamento e l'assistenza sanitaria dello straniero per la durata del permesso di soggiorno e l'eventuale rimpatrio.

Data e Firma

*nota 1. Nel caso in cui i componenti degli organi di amministrazione e di controllo siano diversi da quelli risultanti dall'atto costitutivo, allegare anche i verbali di nomina dei nuovi componenti o una dichiarazione del legale rappresentante che attesti quali siano i componenti alla data di presentazione della domanda di iscrizione (modello di dichiarazione sostitutiva 2).

nota 2. Tutti i documenti trasmessi in copia devono essere autenticati dal legale rappresentante.

Allegato 8

Fac - simile di domanda d'iscrizione alla terza sezione del Registro nazionale delle associazioni e degli enti che operano a favore degli immigrati

(Intestazione dell'Associazione/Privato Soc.)

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per gli Affari Sociali
Ufficio Immigrazione
Via Veneto n.56 00187 Roma

Oggetto

Domanda di iscrizione al Registro di enti e associazioni che svolgono attività a favore degli stranieri immigrati ai sensi dell'art. 42 comma 2 del Decreto Legislativo 25 Luglio 1998, n.286, Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e dell'art.52 del DPR 31 agosto 1999, n.394, regolamento di attuazione del suddetto Testo unico.

Il/la sottoscritto/a.....nato/a il.....a.....prov.....residente in.....prov.....via.....CAP.....in qualità di rappresentante legale dell'ente.....con sede legale in.....prov.....via.....CAP.....telefono.....fax.....avente natura giuridica di:
associazione con personalità giuridica.....
associazione priva di personalità giuridica.....
altro tipo di organizzazione (specificare).....

Chiede

ai sensi dell'art. 42 comma 2 del Decreto Legislativo 25 Luglio 1998, n.286, Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e dell'art.52 del DPR 31 agosto 1999, n.394, regolamento di attuazione del suddetto Testo unico, l'iscrizione nell'ente di cui ha la rappresentanza legale nella Terza Sezione del Registro di enti e associazioni che svolgono attività a favore degli stranieri immigrati.

Si impegna a comunicare tempestivamente ogni cambiamento sostanziale relativo ad uno dei requisiti richiesti per l'iscrizione. Inoltre, a seguito della avvenuta iscrizione nel Registro si impegna a trasmettere una relazione sull'attività svolta entro il 30 gennaio di ogni anno.

A tal fine allega:

- 1) Copia dell'atto costitutivo e dello statuto o degli accordi degli aderenti, per gli organismi la cui forma giuridica lo richiede;
- 2) Relazione sull'attività precedentemente svolta attestante esperienze di assistenza sociale e di prestazione di servizi in materia di violenza contro le donne, prostituzione, tratta, violenza e abusi sui minori, assistenza ai lavoratori in condizione di grave sfruttamento, con particolare riferimento al lavoro minorile;
- 3) Copia del bilancio o del rendiconto relativo agli ultimi due anni di attività, delle relazioni di accompagnamento e delle relative delibere di approvazione;
- 4) Copia dell'eventuale atto di iscrizione all'albo regionale delle associazioni di volontariato della regione dove ha sede l'ente (autocertificabile);
- 5) Dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 1 e 2 del DPR 20 ottobre 1998 n. 403, sottoscritte dal rappresentante legale e da ciascuno dei componenti degli organi di amministrazione e di controllo dell'ente, concernenti l'assenza delle condizioni interdittive di cui al comma 3 dell'art. 52 del DPR 31 agosto 1999, n.394, corredate da fotocopia del documento di identità di ciascun dichiarante *vedi nota 1;
- 6) Dichiarazione dalla quale risultino i seguenti requisiti:
 - a) la disponibilità, a qualsiasi titolo, di operatori competenti nelle aree psicologica, sanitaria, educativa e dell'assistenza sociale, che assicurino prestazioni con carattere di continuità, ancorchè volontarie;
 - b) la disponibilità, a qualsiasi titolo, di strutture alloggiative adeguate all'accoglienza e alla realizzazione del programma di assistenza e di integrazione sociale, con la specificazione delle caratteristiche tipologiche e della ricettività;
 - c) i rapporti instaurati con enti locali, regioni o altre istituzioni;
 - d) la descrizione del programma di assistenza e integrazione sociale che intendano svolgere, articolato in differenti programmi personalizzati. Il programma indica finalità, metodologia di intervento, misure specifiche di tutela fisica e psicologica, tempi costi e risorse umane impiegate; prevede le modalità di prestazione di assistenza sanitaria e psicologica e le attività di formazione, finalizzate ove necessario all'alfabetizzazione e all'apprendimento della lingua italiana, e comunque alla formazione professionale in relazione a specifici sbocchi lavorativi;
 - e) l'adozione di procedure per la tutela dei dati personali ai sensi della legge 31 dicembre 1996, n.675, anche relativi ai soggetti ospitati nelle strutture alloggiative.

In alternativa al punto 6, solo per gli enti che non abbiano svolto precedentemente attività di assistenza nei campi indicati dal punto 2, che possono presentare domanda di iscrizione a partire dal sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del DPR 31 agosto 1999, n.394:

7) Dichiarazione dalla quale risultino i seguenti requisiti:

- a) la disponibilità, a qualsiasi titolo, di operatori competenti nelle aree psicologica, sanitaria, educativa e dell'assistenza sociale, che assicurino prestazioni con carattere di continuità, ancorchè volontarie;
- b) la disponibilità, a qualsiasi titolo, di strutture alloggiative adeguate all'accoglienza e alla realizzazione del programma di assistenza e di integrazione sociale, con la specificazione delle caratteristiche tipologiche e della ricettività;
- c) la descrizione del programma di assistenza e integrazione sociale che intendano svolgere, articolato in differenti programmi personalizzati. Il programma indica finalità, metodologia di intervento, misure specifiche di tutela fisica e psicologica, tempi costi e risorse umane impiegate; prevede le modalità di prestazione di assistenza sanitaria e psicologica e le attività di formazione, finalizzate ove necessario all'alfabetizzazione e all'apprendimento della lingua italiana, e comunque alla formazione professionale in relazione a specifici sbocchi lavorativi;
- d) il curriculum di ciascuno dei componenti;
- e) il rapporto di partenariato instaurato con un soggetto già iscritto nella terza sezione del registro.
- f) l'adozione di procedure per la tutela dei dati personali, ai sensi della legge 31 dicembre 1996, n.675, anche relativi ai soggetti ospitati nelle strutture alloggiative.

Data e Firma

*nota 1. Nel caso in cui i componenti degli organi di amministrazione e di controllo siano diversi da quelli risultanti dall'atto costitutivo, allegare anche i verbali di nomina dei nuovi componenti o una dichiarazione del legale rappresentante che attesti quali siano i componenti alla data di presentazione della domanda di iscrizione (modello di dichiarazione sostitutiva 2).

nota 2. Tutti i documenti trasmessi in copia devono essere autenticati dal legale rappresentante.

Indice degli argomenti

VOLONTARIATO, ASSOCIAZIONI: I REGISTRI REGIONALI

Registri regionali e provinciali degli Enti di diritto privato senza fini di lucro in Lombardia. Premessa	pag	2
Organizzazioni di volontariato (L. 266/91 e L.R.22/93)	pag	4
Associazioni (L.R. 28/96)	pag	10
Formazioni sociali di solidarietà familiare (L.R. 23/99)	pag	14
Cenni sul Registro Nazionale delle associazioni che operano nel campo dell'immigrazione e su alcuni Albi regionali	pag	17
Allegati	pag	24
1) Fac-simile di domanda di iscrizione alla sezione regionale del Registro generale regionale del Volontariato		
2) Fac-simile di domanda di iscrizione alla sezione provinciale del Registro generale regionale del Volontariato		
3) Fac-simile Dichiarazione Sostitutiva dell'atto di Notorietà (art. 47 D.P.R. 28/12/2000, n. 445)		
4) Fac-simile di domanda di iscrizione al Registro regionale dell'Associazionismo		
5) Fac-simile di domanda di iscrizione al Registro provinciale dell'Associazionismo		
6) Fac-simile di domanda di iscrizione al Registro regionale dell'Associazioni di solidarietà familiare		
7) Fac-simile di domanda d'iscrizione alla seconda sezione del Registro nazionale delle associazioni e degli enti che operano a favore degli immigrati		
8) Fac-simile di domanda d'iscrizione alla terza sezione del Registro nazionale delle associazioni e degli enti che operano a favore degli immigrati		

La collana 'Quaderni per il Volontariato' comprenderà:

- **Volontariato, Associazioni: I Registri Regionali**
- **Le agevolazioni fiscali delle organizzazioni di Volontariato**

Si ringraziano:

- gli esperti che hanno curato la realizzazione di queste pubblicazioni:
Rag. Enrico Bianchi, Dott. Corrado Colombo,
Dott. Gian Mario Colombo, Avv. Luca De Gani, Avv. Emanuele Martinoli,
Rag. Carlo Pelizzi, Avv. Marco Vitale Quiroz;
- il Comitato tecnico del Coordinamento regionale dei Centri di Servizio per il Volontariato."



BERGAMO

C.S.V.B. Bottega del Volontariato - via Santa Lucia 2 - Bergamo
tel. 035.234723 fax 035.234324 - e-mail: csvbg@csvbg.org sito - sito: www.csvbg.org



BRESCIA

A.C.S.V. BS - Centro Servizi di Brescia - via XX Settembre 72 - 25121 Brescia
tel. 030.3742333/357 fax 030.3742331 - e-mail: centro.servizi@numerica.it



COMO

A.V.C. Associazione Volontariato Comasco
via San Martino 3 - 22100 Como
tel. 031.301307 fax 031.302335 - e-mail: info@csv.como.it - sito: www.csv.como.it



CREMONA - LODI

C.I.S.VOL. Centro Interprovinciale Servizi per il Volontariato sede di Cremona
via Aselli 17/B - 26100 Cremona - tel. 0372.26585 fax 0372.26867
e-mail: cremona@cisvol.it - cisvol.cr@rccr.cremona.it - sito: www.rccr.cremona.it/cisvol



LECCO

SO.LEVOL. Centro di Servizio Solidarietà Lecco Volontariato
via Aspromonte 52 - 23900 Lecco
tel. 0341.350680 fax 0341.352988 - e-mail: solevol@tin.it - sito: www.solevol.com



MANTOVA

C.S.V.M. Centro di Servizio per il Volontariato di Mantova
via Felice Campi 6 - 46100 Mantova
tel. 0376.367157 fax 0376.379051 e-mail: info@csvm.it - sito: www.csvm.it



MILANO

Associazione CIESSEVI - Corso Italia 9 - 20122 Milano - tel. 02.45475850
fax 02.45475458 - e-mail: segreteria@ciessevi.org - sito: www.ciessevi.org



PAVIA

Centro Servizi Volontariato della provincia di Pavia
c.so Garibaldi 57/a - 27100 Pavia
tel. 0382.27714 - tel. e fax 0382.307484 - e-mail: csvpavia@tin.it



SONDRIO

L.A.VO.PS. - Libere Associazioni di Volontariato della Provincia di Sondrio
piazetta Gualzetti, 7 - 23100 Sondrio - tel. fax 0342/20.00.58
e-mail: lavops@libero.it



VARESE

CE.S.VO.V. - v.le S.Antonio 5 - 21100 Varese
tel. 0332.831601 fax 0332.834980 e-mail: cesvov@tin.it - sito: www.cesvov.it